



COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA



Ufficio SINDACO

ORDINANZA Numero 48

Casoli, lì 23-11-12

Oggetto: DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI ALIMENTARI DISTRIBUITA DALL'ACQUEDOTTO "CAPOVALLONE" CHE ALIMENTA LE CONTRADE DI GROTTARIMPOSTA - MANDRAMANCINA - SERRE - QUARTO DA CAPO E DALL'ACQUEDOTTO "MAIELLA" CHE
--

IL SINDACO

RICHIAMATI i rapporti di prova trasmessi a questo Ente dall'Arta di Chieti n. CH/002919/12 E N. CH/002921/12 in data odierna che evidenziano l'inquinamento batteriologico delle acque prelevate dall'acquedotto "Capovallone" e dall'acquedotto "Maiella" tale da rendere improcrastinabile, a tutela e difesa della pubblica incolumità, un provvedimento contingibile e urgente di divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari;

VISTO, altresì, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n° 31;

CONSIDERATA l'urgenza e la necessità di interdire immediatamente l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto "Capo Vallone" che alimenta le contrade di Grottarimposta - Mandramancina - Serre - Quarto Da Capo e dall'acquedotto "Maiella" che alimenta le contrade di Piano La Fara e Cipollaro, per prevenire ed evitare pericoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112;

ORDINA

1. Il divieto immediato dell'utilizzo di acqua per scopi alimentari e per il lavaggio di verdure e di altri alimenti da consumarsi crudi erogata dall'acquedotto "Capo Vallone" che alimenta le contrade di Grottarimposta - Mandramancina - Serre - Quarto Da Capo e dall'acquedotto "Maiella" che alimenta le contrade di Piano La Fara e Cipollaro.
2. Alla SASI di informare la popolazione delle località di cui al primo periodo della presente ordinanza, tramite comunicazione diretta e l'affissione di idonei cartelli esplicativi, del divieto all'uso dell'acqua e a comunicare il contenuto della presente ordinanza a tutti i titolari di esercizi ad interesse sanitario (bar, ristoranti, attività ricettive, etc.).

3. Il presente provvedimento è comunicato alla SASI Spa - Lanciano , alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Casoli, alla competente ASL 02 - LANCIANO-VASTO-CHIETI , all'ARTA.

Il Sindaco
F.to DE LUCA SERGIO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 1215 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, li 23-11-2012

Il Messo Comunale

F.to come all'originale
